

● PER LA CAMPAGNA 2023 A DISPOSIZIONE DEGLI AGRICOLTORI 25 MILIONI DI EURO

# Fondo per la sovranità alimentare: domande di aiuto dal 28 novembre

Il contributo è riservato alle imprese agricole che coltivano mais, legumi e soia, frumento tenero da sementi certificate e orzo che abbiano sottoscritto un contratto di filiera almeno triennale



**Importo massimo degli aiuti (euro/ha) per il 2023 del Fondo per la sovranità alimentare**

<b>400</b>	per il mais
<b>250</b>	per le proteine vegetali
<b>300</b>	per il frumento tenero
<b>200</b>	per l'orzo

**C**on le istruzioni operative Agea n. 97 del 31 ottobre scorso sono state individuate le modalità di attuazione del regime di aiuto a favore dei seminativi coltivati nel corrente anno che beneficiano di uno stanziamento di 25 milioni di euro reso disponibile dal Fondo per la sovranità alimentare.

La normativa di base che regola il funzionamento del regime di aiuto è contenuta nell'art. 1 comma 424 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio per il 2023) e nel decreto Masaf 9 agosto 2023 n. 417171, pubblicato lo scorso 21 settembre sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221.

**Prodotti ammessi.** L'aiuto spetta alle superfici coltivate per la campagna 2023 a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero da sementi certificate, orzo.

La dotazione complessiva ammonta a 25 milioni di euro, dei quali 8 per il mais, 5 per le proteine vegetali, 4 per il frumento tenero e 3 per l'orzo. Quando le risorse destinate a una data filiera produttiva non dovessero essere utilizzate completamente, le somme residue sono destinate a soddisfare le richieste eccedenti nelle altre filiere.

**Condizioni per la concessione dell'aiuto.** Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che, entro il prossimo 28 novembre, abbiano sottoscritto un contratto di filiera almeno triennale, direttamente con l'industria di trasformazione, con il centro di stoccaggio o con l'impresa di commercializzazione.

Il contratto di filiera può essere sottoscritto anche in via indiretta, attraverso l'intervento delle cooperative, dei consorzi e delle organizzazioni di produttori riconosciute. In questo caso le imprese agricole richiedenti devono aderire a un impegno di coltivazione di durata annuale.

La condizione necessaria per l'accesso agli aiuti pubblici è che si dimostri un incremento della superficie coltivata per il prodotto oggetto di contributo, rispetto alla media dei tre anni precedenti, escludendo dal calcolo l'anno in cui non è stata seminata la coltura oggetto dell'aiuto.

Così, ad esempio, un agricoltore che nel 2023 ha coltivato 25 ha di mais, e nei tre anni precedenti ha messo a coltura una superficie di 20 ha, riceve il contributo per i 5 ha incrementali. Concorrono al calcolo della media triennale solo le annate del triennio

nel quale la coltivazione è stata effettivamente seminata e realizzata.

**Calcolo del contributo.** Non sono ammesse a contributo le aziende che vendono prodotti proteici destinati all'alimentazione umana e quelle le cui produzioni oggetto di aiuto sono utilizzate anche per ottenere mangimi (in particolare mais, soia, orzo).

L'importo massimo del contributo che può essere erogato per il 2023 ammonta a 400 euro/ha per il mais, 250 euro per le proteine vegetali, 300 per il frumento tenero e 200 per l'orzo. Il sostegno è riconosciuto nel limite di 50 ha complessivi per l'insieme delle coltivazioni. Non sono ammessi prodotti destinati a insilato, alla produzione di seme, foraggio e prodotti energetici.

L'importo unitario del premio è determinato sulla base del rapporto tra

l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata per la quale è stata presentata la domanda di aiuto. Qualora i fondi annuali disponibili per tipologia di coltura ammessa al regime di aiuto non dovessero essere sufficienti, si procede ad applicare una riduzione lineare del contributo effettivamente riconosciuto a consuntivo.

**Modalità di richiesta e scadenze.** Gli agricoltori interessati presentano la domanda all'organismo pagatore Agea nel periodo compreso tra il 28 novembre e l'11 dicembre 2023.

I potenziali beneficiari dovranno rivolgersi ai Caa di riferimento che avranno accesso a un modulo precompilato contenente le informazioni acquisite sul fascicolo aziendale, necessarie per consentire la presentazione della domanda di aiuto. In particolare per ciascuna delle filiere ammesse al premio sono specificate le superfici risultanti dal piano di coltivazione 2023 e quelle dichiarate nei tre anni precedenti. In tal modo sarà possibile determinare l'entità della superficie incrementale sulla quale scatta il diritto a ricevere il contributo previsto.

Per le domande riferite al fascicolo di competenza di organismi pagatori diversi da Agea, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante i servizi di sincronizzazione e/o interscambio.

Le istruzioni operative di Agea contengono disposizioni specifiche applicabili nei casi di cessione dell'azienda e di modifiche dell'assetto del contratto di filiera.

Alla domanda di aiuto devono essere allegati i documenti che comprovano l'esistenza del contratto di filiera triennale e l'impegno al contratto di coltivazione annuale tra la cooperativa, il consorzio o l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola associata.

**Erogazione dei fondi.** Una volta ricevute le domande, Agea esegue l'istruttoria e il calcolo delle superfici ammissibili a premio, determina gli importi da riconoscere a favore del beneficiario e trasmette le comunicazioni di concessione del sostegno e quindi procede alla liquidazione dei contributi.

Il regime di aiuto è attivato con le regole del *de minimis* agricolo. Pertanto si terrà conto di eventuali contributi pubblici erogati a favore dello stesso beneficiario nei tre esercizi finanziari precedenti, verificando che non sia superata la soglia di 25.000 euro. **C.Di.**

## NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE VERSO L'OPERATIVITÀ

# Tassa su fitofarmaci e fertilizzanti, dal 2024 si paga

Con decreto 23 giugno 2023 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre scorso, il Masaf ha individuato le modalità per il versamento del contributo annuo per la sicurezza alimentare, istituito dal comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999 (legge Finanziaria per l'anno 2000).

**Il contributo è pari al 2% del fatturato realizzato nell'anno precedente e si applica alla vendita dei prodotti fitosanitari autorizzati e ai fertilizzanti di sintesi.**

**Le risorse così recuperate alimentano il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, così come previsto dalla normativa nazionale settoriale (legge 9 marzo 2022, n. 23).**

Il contributo del 2% è corrisposto dagli operatori che immettono sul mercato fitosanitari e fertilizzanti di sintesi in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese di luglio e di gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022.

**A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti interessati sono tenuti a inserire sul portale informatico del Sian i dati relativi al bilancio registrato nell'anno precedente e una dichiarazione sostitutiva che attesti la quota di fatturato relativa ai prodotti oggetto del contributo annuale per la sicurezza alimentare.**

**Tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024**



**le imprese tenute a pagare la tassa devono inserire sul Sian i dati relativi al fatturato 2022.**

### Sanzioni

In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo dovuto. Qualora il versamento dovesse risultare inferiore a quanto necessario, la sanzione è pari al doppio della differenza tra il versato e il dovuto. Sono inoltre previste sanzioni in caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, con l'applicazione di un importo pari allo 0,1% del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione e la riscossione delle sanzioni sono effettuate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le risorse recuperate attraverso la tassa sui fertilizzanti e sui prodotti fitosanitari verranno utilizzate per iniziative a favore dello sviluppo della produzione biologica nazionale, comprese quelle destinate alla realizzazione e promozione del marchio biologico italiano e i programmi di ricerca e innovazione.

Il tributo è in funzione dal 2000, inizialmente con una percentuale dello 0,5%, poi aumentata al 2%.

La legge sul biologico del 2022 ha riformulato le regole per l'applicazione del contributo annuale, prevedendo anche il sistema sanzionatorio.

Con il decreto Masaf da poco pubblicato sono state fornite tutte le indicazioni necessarie per consentire l'operatività del nuovo sistema di riscossione e iniziare così ad accumulare le risorse finanziarie per un sostegno supplementare a favore della filiera biologica, con tutta una serie di iniziative contemplate con la legge quadro dello scorso anno.

Si stima che la tassa sui fertilizzanti e i prodotti fitosanitari di sintesi dovrebbe consentire di raccogliere alcune decine di milioni di euro per anno, riscuotendo tali risorse dagli operatori attivi nel mercato dei mezzi tecnici, con la conseguenza di un **possibile caricamento dell'onere sulle spalle degli agricoltori acquirenti.**

**S.L.**